

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA 14 gennaio 2026, n. 2

RESEDA S.R.L. (p.IVA:05490310728) - Conferma dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., e rilascio dell'accREDITAMENTO istituzionale ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e smi, CON PRESCRIZIONE per una RSA non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della RESEDA S.R.L. con dotazione di 51 posti letto ai fini dell'autorizzazione all'esercizio e n. 20 posti letto ai fini dell'accREDITAMENTO, denominata "La Reseda" ubicata in Noicattaro (Ba) in Str. Provinciale Noicattaro-Torre a Mare, s.n.c.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la D.G.R. n. 1466 del 15 settembre 2021 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";

Vista la D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturali";

Vista la D.G.R. n. 1154 del 04/08/2025 recante "Modifiche alla deliberazione di Giunta regionale 7 dicembre 2020, n. 1974 e s.m.i. "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello organizzativo MAIA 2.0". – Ridefinizione assetto Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale - Aggiornamento Allegato A-bis).";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1657 del 29/10/2025, recante "Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 "Modello Organizzativo Maia 2.0" e ss.mm.ii.. Affidamento incarichi di direzione delle Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Giunta regionale oggetto di rimodulazione".

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Socio-sanitaria, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017 n. 9 e smi avente ad oggetto "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accREDITAMENTO istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private", stabilisce:

- all'articolo 8 (Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie), commi da 1 a 6, che:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune. 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione

richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa".

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto "Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento – Centro diurno per soggetti non autosufficienti" (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il suddetto R.R. n. 4/2019:

- all'art. 9 comma 3 (Fabbisogno per l'autorizzazione all'esercizio), prevede che:

"3. In aggiunta rispetto ai parametri di cui al comma 2, sono fatti salvi i seguenti posti letto/posti semiresidenziali:

a) posti letto/ posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 pubblici già autorizzati all'esercizio o già previsti in atti di programmazione sanitaria regionale;

b) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati già autorizzati all'esercizio;

c) posti letto/posti semiresidenziali di RSA ex R.R. n. 3/2005 privati per i quali è stato concesso parere di compatibilità e per i quali non sia decorso il termine biennale di validità ai sensi della ex L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;

d) i posti di RSA ex R.R. n. 3/2005 già assegnati con la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2002, n. 1870 (Piano di riconversione dei Presidi ospedalieri di Bisceglie e Foggia di cui alla del. cons. reg. n. 380/1999 e successive modificazioni di cui alla del. giunta reg. 1087/2002 – Definizione dei rapporti con la congregazione religiosa "Casa della Divina provvidenza");

e) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

f) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzati dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento;

g) i posti letto di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 e s.m.i. che hanno presentato istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all'entrata in vigore del presente regolamento sono state autorizzate ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio;

h) i posti letto di RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., ai sensi dell'art. 7-bis della L.R. n. 53/2017 e s.m.i., per i quali sia stata presentata istanza di riqualificazione quali RSA di mantenimento”;

-all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie), che:

“a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.”

- all'art.12.2 (Norme transitorie per le Rsa ex RR 3/2005 e per le RSSA ex art 66 RR 4/2007 e smi contrattualizzati con le aa.ss.lla.) che,

“1. Le RSA ex R.R. n. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 devono convertire i posti letto nel rispetto del fabbisogno di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 10 e secondo le previsioni degli stessi commi 3 e 4 dello stesso articolo, tenuto conto dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal presente regolamento.

2. A tal fine il processo di conversione, per le strutture di cui al comma 1 del presente articolo, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, avverrà sulla base dell'atto ricognitivo di cui al punto 12.1 e di apposite preintese da sottoscrivere con ogni singolo erogatore da parte del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti, da approvarsi con atto di Giunta regionale (piano di conversione).

3. A far data dall'approvazione del piano di conversione, entro i successivi 30 giorni i singoli erogatori presentano al competente Servizio regionale istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento, con la specifica indicazione del numero e tipologia di nuclei di assistenza così come previsti nel piano di riconversione.

4. L'istanza dovrà contenere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al presente regolamento qualora già posseduti, ovvero un piano di adeguamento da attuarsi entro i limiti temporali stabiliti nel presente articolo.

5. Le strutture di cui al comma 1 devono adeguarsi ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini di seguito indicati a far data dalla approvazione del piano di riconversione da parte della Giunta regionale: a) entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici; b) entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici. In deroga al precedente punto b), le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa. Le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi, qualora all'atto della verifica sul possesso dei requisiti non dimostrino di possedere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa, devono adeguarsi ai requisiti strutturali del presente regolamento, nel rispetto del termine previsto al precedente punto b).

6. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza di ciascuno di tali termini, a pena di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento, il responsabile della struttura invia al competente Servizio regionale un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, ai fini dell'avvio delle attività di verifica.

7. La mancata presentazione dell'istanza di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento deve intendersi quale rinuncia ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, comma 4, lett. c) e 26, comma 2, lett. a) L.R. n. 9/2017. Il mancato adeguamento ai requisiti di cui al presente regolamento nei termini indicati nel presente articolo, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'accREDITamento ai sensi e per gli effetti degli articoli 14, commi 6 e 8, e 26, commi 2 lett. b) e 3, L.R. n. 9/2017.

8. Nel periodo intercorrente tra la data di approvazione del piano di conversione da parte della Giunta regionale alla data di adozione dei provvedimenti regionali di conversione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento, le RSA ex R.R. 3/2005 e le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi manterranno il numero e la tipologia di prestazioni per cui sono già autorizzate all'esercizio ed accREDITate con le relative tariffe vigenti alla stessa data.

9. *Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente Regolamento e la data di approvazione, da parte della Giunta Regionale, del piano di conversione di cui al presente articolo 12.2, le istanze di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione, di autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento relative alle RSA ex R.R. n. 3/2005 e per le RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., contrattualizzate con le AASSLL, sono inammissibili".*

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: - dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; - i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

2. *Le RSSA ex art. 66 R.R. 4/2007 e smi già autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzate con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett. a), e relativamente ai posti letto disponibili possono presentare istanza di accreditamento come RSA di mantenimento - nuclei di prestazioni di mantenimento per anziani e nuclei prestazioni mantenimento per soggetti affetti da demenza."*

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: - dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; - i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione, in merito alla modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento, stabiliva altresì:

“PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Tenuto conto che:

- il termine previsto l'art. 10, comma 5 (9 agosto 2019) ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio non è un termine perentorio;
- con il presente atto ricognitivo viene indicata la nuova data a decorrere dalla quale le strutture devono presentare relativa istanza;
- Il presente atto ricognitivo prevede l'assegnazione di posti letto ai fini dell'accreditamento ne consegue che le RSSA ex art. 66 interessate alla distribuzione dei predetti posti letto, devono contestualmente richiedere la conferma dell'autorizzazione all'esercizio per i posti letto già autorizzati al funzionamento e l'accreditamento per max n. 20 p.l. utilizzando il modello di domanda AUT – ACCR – 2.

(omissis)

Le istanze per la conferma del titolo autorizzativo e per l'assegnazione dei posti in accreditamento da presentarsi alla Regione saranno valutate nel primo bimestre che decorrerà dalla data del 1/12/2019 fino alla data del 31/01/2020.”

In merito ai requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento: “Ai sensi del precedente art. 12.2 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento sono i seguenti:

- 1) R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per la RSA di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019
- 2) PER LE RSSA EX ART. 66 R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI PER AUTORIZZAZIONE ESERCIZIO
 - art. 36 - requisiti comuni alle strutture
 - art. 66 - requisiti strutturali
- 3) R.R. 4/2019 - ART.5 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE RSA
 - 5.2 requisiti minimi tecnologici per le RSA
 - 5.3 requisiti minimi organizzativi per le RSA
- 4) R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
 - 7.2 requisiti specifici tecnologici delle RSA
 - 7.3 requisiti specifici organizzativi delle RSA
 - 7.3.3 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo A per persone anziane
 - 7.3.4 requisiti specifici organizzativi per RSA di mantenimento - nucleo di assistenza residenziale di mantenimento di tipo B per persone affette da demenza

Con Determinazione n. 275 del 28/04/2015 del Responsabile del Servizio servizi Sociali – Servizio Civico del Comune di Noicattaro (BA) si convalidava l'autorizzazione al funzionamento rilasciata con Determinazione del Settore Servizi Sociali n. 88/2011, alla struttura sociosanitaria rivolta ai soggetti anziani, denominata “La Reseda” con ricettività di 60 utenti e ubicata in Noicattaro (BA) alla via Str. Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc ai sensi dell'art. 66 del RR 4/2007.

La predetta Struttura veniva iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività socio assistenziali destinate agli anziani con **Determinazione Regionale dell'Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità della Regione Puglia n. 382 del 19/05/2015.**

In data **29/01/2020** il legale rappresentante della Reseda srl sottoscriveva, ai sensi dell'art 12.2 del RR 4/2019 e della DGR n.2153 del 25/11/2019, il seguente piano di conversione ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento:

- conversione di n. 60 posti letto di RSA Non Autosufficienti di Mantenimento di tipo A ai fini della

conferma dell'autorizzazione;

- conversione di n. 2 posti letto di RSA Non Autosufficienti di Mantenimento di tipo A ai fini del rilascio dell'accREDITAMENTO.

Con PEC del 30 gennaio 2020, la Reseda srl facendo seguito alla sottoscrizione delle preintese ed in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019, presentava istanza di conferma del predetto atto autorizzativo e di accREDITAMENTO per n. 51 posti letto.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto *“Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accREDITABILI – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali”* la Regione assegnava alla RSA denominata *“La Reseda”* n. 51 posti letto concedibili ai fini della conferma dell'autorizzazione e n. 2 posti letto ai fini della conferma dell'accREDITAMENTO.

Nella predetta deliberazione si stabiliva altresì che *“2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accREDITABILI indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accREDITAMENTO.”*

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto *“DGR n. 1006 del 30/06/2020 “Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accREDITABILI – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali” – Modifica ed integrazioni”* la Regione confermava alla RSA *“La Reseda”* l'assegnazione dei posti già effettuata.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari e ASL Lecce (**giusta nota prot. di incarico n. AOO 183_3958 del 09/03/2021**).

Con Deliberazione della giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1729 (BURP n 139 del 10/11/2021) ad oggetto: *“Attuazione dell'art 18 della LR N. 26/2020 - Assegnazione provvisoria dei posti a completamento dei nuclei ai fini dell'accREDITAMENTO”* la Regione dava attuazione all'art 18 della LR 26 del 2020 procedendo al completamento dell'accREDITAMENTO dei soli nuclei minimi che fossero risultati incompleti nei precedenti atti di assegnazione.

Con la predetta DGR 1729 del 2021 si stabiliva altresì di *“assegnare un termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento entro il quale i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accREDITAMENTO dovranno trasmettere all'indirizzo pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it la dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti assegnati, ovvero rinuncia espressa”*.

Con riferimento alla RSA di che trattasi con la predetta Deliberazione la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria e fatta salva l'accettazione nei termini previsti, n. 18 posti letto ulteriori in accREDITAMENTO oltre ai n. 2 già assegnati con la precedente DGR 1006 del 2020 e smi.

Con nota prot. 71909 del 30/05/2023 e acquisita al protocollo al n. AOO_183-10090 del 10/07/2023, il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari inviava esiti del sopralluogo effettuato in data 24/05/2023 per la verifica ai fini della conferma dell'autorizzazione per la struttura di che trattasi. Nella nota si riportava *“Si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali (Mod. B) e tecnologici della RSA di mantenimento di tipo B di cui il RR n. 4/2019 e dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi (Mod. A) previsti dal precedente*

normativa di cui l'art. 66 del RR n. 4/07 per a) un nucleo di n. 51 posti letto RSA di mantenimento anziani di tipo B".

Con **PEC del 30/05/2023** e acquisita al protocollo al n. AOO_183-10092 del 10/07/2023, il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari inviava nota in sostituzione della precedente (n. 71909) correggendo la tipologia di posti verificati. Nella nota si riportava "Si attesta l'esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali (Mod. B) e tecnologici della RSA di mantenimento di tipo B di cui il RR n. 4/2019 e dei requisiti strutturali minimi ed organizzativi (Mod. A) previsti dal precedente normativa di cui l'art. 66 del RR n. 4/07 per a) un nucleo **di n. 51 posti letto RSA di mantenimento anziani di tipo A**".

Sia nella nota AOO_183-10090 del 10/07/2023 che nella nota AOO_183-10092 del 10/07/2023, il Dipartimento di Prevenzione ometteva di allegare il verbale con i relativi allegati.

Con **PEC del 07/09/2023**, il Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce inviava nota n. 0128305 del 07/09/2023, acquisita al prot. Regione Puglia al n. AOO_183-13579 del 11/09/2023 nella quale il dipartimento rilevava significative carenze del personale e in particolare:

- carenza di 1,06 ore/settimanali del Medico Specialista;
- carenza di 31,36 ore/settimanali della figura dell'Infermiere;
- carenza di 68,06 ore/settimanali della figura dell'OSS;
- carenza di 0,36 ore/settimanali della figura del Terapista della Riabilitazione;
- carenza di 2,36 ore/settimanali della figura dell'Educatore Professionale;
- carenza di 5,13 ore/settimanali della figura dell'Assistente Sociale;
- carenza di 5,13 ore/settimanali della figura dello Psicologo.

Alla già menzionata nota, il dipartimento allegava le Griglie di Autovalutazione della fase Plan ma non esprimeva un parere come previsto dalla circolare 9207 del 18/07/2022.

Con **PEC del 11/10/2023**, prot. Regione Puglia n. AOO_183-16153_2023, l'Ufficio richiedeva al Dipartimento di Prevenzione ASL Bari l'invio della documentazione mancante al fine di concludere il procedimento di conferma autorizzazione e accreditamento della struttura.

Con **nota n. 132452 del 24/10/2023**, il Dipartimento di prevenzione ASL Bari provvedeva ad inviare i documenti integrativi richiesti. Tale documentazione veniva acquisita al prot. Regione Puglia n. AOO_183-16791_2023.

Con **PEC del 29/04/2024**, acquisita al prot. Regione Puglia al n. 204734 del 29/04/2024, la struttura inviava nuovo elenco del personale allegando il contratto del Responsabile sanitario e una parte degli Unilav.

Dall'analisi della documentazione pervenuta emergeva la violazione dell'art. 7.3 del RR 4/2019, infatti, risultava una carenza di:

- 23,7 ore/settimanali della figura dell'Infermiere più 38 ore/settimanali per copertura turno notturno (complessive 61,7 ore/settimanali).

Con nota **RP_531648 del 29/10/2024**, questa Sezione ordinava, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della L.R. n. 9 del 02/05/2017, al legale rappresentante della **Reseda srl** di provvedere entro 30 giorni alla rimozione delle carenze rilevate, trasmettendo al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Bari la documentazione che comprovava il superamento della carenza relativa a **61,7 ore settimanali** della figura dell'infermiere. Contestualmente si richiedeva l'invio di un elenco aggiornato del personale, completo dell'indicazione della tipologia contrattuale (tempo indeterminato o determinato, con eventuale scadenza).

Veniva inoltre richiesto al legale rappresentante di chiarire chi avesse in uso la palestra presente nell'immobile di Strada Provinciale Noicattaro-Torre a Mare snc, considerata la coesistenza, nello stesso edificio, delle due

RSA: quella di titolarità della Reseda srl, denominata "La Reseda" e quella di titolarità della Ge.S.E.M.A. srl, denominata "San Nicola".

Si sollecitava inoltre la trasmissione della dichiarazione del legale rappresentante che attestava l'assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 9, commi 4 e 5, della L.R. n. 9/2017, e di cause di revoca dell'accreditamento ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 26, comma 2, della medesima legge regionale.

Infine, con riferimento al verbale prot. n. 0128305 del 07/09/2023 del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce, veniva domandata la ritrasmissione del documento con l'indicazione esplicita dell'esito della verifica di accreditamento.

Con PEC del 06/11/2024 acquisita al protocollo RP_544743 del 06/11/2024, il rappresentante legale riscontrava la nota suddetta comunicando il superamento della carenza riscontrata, trasmettendo l'organigramma aggiornato e in merito alla palestra precisava che la stessa è di proprietà della Reseda srl ma viene concessa in uso, in rapporto alle ore lavorative settimanali del fisioterapista, anche alla Gesema srl in virtù di regolare contratto di locazione stipulato tra le parti.

Con nota protocollata RP_57354 del 03/02/2025, questa Sezione chiedeva chiarimenti al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, a seguito della comunicazione trasmessa con **PEC del 21/01/2025** acquisita al prot. RP n. 31308 del 21/01/2025, in cui il legale rappresentante della struttura comunicava: *"che a seguito della internalizzazione del personale paramedico ed infermieristico, proveniente dalla Cooperativa sociale Raggio di Sole a.r.l., l'erogazione dei servizi e quindi la GESTIONE dell'attività di Assistenza Sociosanitaria in favore di soggetti anziani e di inabili è realizzata dalla medesima Società"*

Con PEC del 27/03/2025, acquisita al protocollo della Regione Puglia n. 166018 del 31/03/2025, il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari trasmetteva nota prot. n° 40433/2025 del 27/03/2025, nella quale comunicava: *"(...) con la nota prot. n. 531648 del 29.10.2024 inerente la rimozione delle carenze previste dai vigenti regolamenti e la valutazione per i requisiti organizzativi, della RSA mantenimento di persone anziane denominata 'Reseda Srl' (...) si conferma l'eliminazione delle carenze evidenziate e l'adeguamento ai requisiti organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio ai sensi della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e Reg. Reg. 4/2019 e s.m.i, per posti letto n. 51 (cinquantuno) di RSA di mantenimento per persone anziane, della struttura denominato 'Reseda Srl' ubicata in Noicattaro (BA), alla stra prov/le per Torre a Mare n.c. Altresi si è proceduto ad eseguire la sanzione prevista per la violazione all'art. 14 comma 9 della legge Regionale n. 9/2017."*

Il Dipartimento, pertanto, non menzionava né riscontrava quanto rilevato e comunicato nella nota regionale prot. n. 57354 del 03/02/2025.

Con nota RP_180476 del 07/04/2025 questa Sezione invitava **il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari** a riscontrare quanto indicato nella nota della Regione Puglia n. 57354 del 03/02/2025 e **il Dipartimento di Prevenzione ASL Lecce**, ai sensi dell'art 24 e 29 comma 9 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, alla verifica dei requisiti minimi e specifici previsti dal RR 16 del 2019 per l'accreditamento istituzionale (Fase di Plan) e della Sezione A del RR 3 del 2010 per **n. 20 posti concedibili in accreditamento di Rsa di mantenimento anziani**.

Con PEC del 13/05/2025 acquisita al protocollo RP_253423 del 14/05/2025 il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari trasmetteva nota ASL_BA n.59562 del 13/05/2025 e n.40433 del 27/03/2025 con cui riscontrava la nota RP_57354 del 03/02/2025 inerente ai requisiti organizzativi confermando il possesso dei requisiti per n.51 posti letto della struttura in oggetto.

Con PEC del 25/06/2025 acquisita al protocollo RP_348756 del medesimo giorno, **il Dipartimento di Prevenzione della ASL Lecce** riscontrava nota RP_180476 del 07/04/2025, con la quale comunicava: *"(...) a seguito della nota n. 180476/2025 è stata richiesta ed acquisita in data 09/06/2025 ulteriore documentazione"*

integrativa da parte della soc. Reseda srl, da cui si è potuto evincere che sono state eliminate le carenze di organico e che è stato inoltre sostituito il Responsabile Sanitario della struttura con il Dott. Vincenzo Contursi (...). Si attesta che la verifica dei requisiti della fase di Plan ai fini dell'accreditamento si è conclusa con esito favorevole nei confronti della struttura di seguito indicata: RSA di Mantenimento tipo A per persone anziane den. "La Reseda" Noicattaro (BA) – Strada provinciale Noicattaro – Torre a Mare s.n.c. ente titolare e gestore: "Reseda S.R.L." con sede legale in Noicattaro (Ba)- Strada provinciale Noicattaro- Torre a Mare s.n.c. di cui è Rappresentante Legale il sig. Francesco Casella, (...) Tip. Struttura: RSA Mantenimento fi Tipo A: ricettività 51 p.l. da accreditare 20 p.l. (...)".

Con nota RP_442595 del 05/08/2025 questa Sezione riscontrava la segnalazione della Segreteria Territoriale Fisiscat CISL Bari n.999/2025, la quale segnalava presunte criticità presso le RSA di titolarità della Ge.Se.M.A. s.r.l." e "Reseda s.r.l." situate nello stesso immobile, in particolare relative alla carenza di personale in rapporto agli standard previsti dal R.R. n.4/2019, nonché ad aspetti strutturali della struttura; chiedendo al Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari di effettuare un ulteriore sopralluogo presso la RSA in oggetto.

Con PEC del 31/10/2025 acquisita al protocollo RP_616038 del 03/11/2025 il **Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari** trasmetteva nota ASL_BA n.137406/2025 con cui comunicava: *"(...) per quanto concerne lo standard organizzativo del personale operante nelle suddette strutture sanitarie si è acquisita tutta la documentazione probatoria, allegata alla presente nota relativa a: a) per la GE.SE.MA. Srl, l'elenco del personale in autocertificazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 e la scheda di verifica dei requisiti organizzativi per RSA non autosufficienti, entrambe compilate dalla parte; b) per la Reseda Srl, l'elenco del personale in autocertificazione resa ai sensi del DPR n.445/2000 e la scheda di verifica dei requisiti organizzativi per RSA non autosufficienti, entrambe compilate dalla parte."* Unitamente alla seguente nota veniva allegato l'elenco del personale datato 23/10/2025.

Con PEC del 12/12/2025, acquisita al protocollo RP_712718 del 17/12/2025, il Legale Rappresentante della società **Reseda S.r.l.** ha trasmesso documentazione integrativa consistente nell'elenco del personale autocertificato, nella comunicazione di assunzione di una figura professionale di fisioterapista per n. 2 ore settimanali, nonché nella rettifica del rapporto di lavoro part-time del fisioterapista **Marco Balena**.

Dall'istruttoria svolta è emerso che la palestra non risulta ad uso esclusivo della società **Reseda S.r.l.**, bensì viene utilizzata anche dalla società **Gesema S.r.l.**. Tale criticità era già stata evidenziata da questa Sezione con nota prot. **RP_RP_531648 del 29/10/2024**, alla quale ha fatto seguito il riscontro del legale rappresentante con nota prot. **544743 del 06/11/2024**, nel quale è stato precisato che la palestra è utilizzata, in fasce orarie differenti, anche dalla società Gesema S.r.l., in forza del contratto di locazione.

In merito alla condivisione degli spazi tra le due **RSA per non autosufficienti**, si rappresenta che **non è ammissibile la condivisione della palestra tra setting assistenziali differenti**. Nel caso di specie la condivisione avviene tra due soggetti giuridici diversi che, a quanto pare, condividono lo stesso immobile.

La palestra costituisce infatti un **requisito strutturale minimo** previsto per le RSA non autosufficienti, sia dalla previgente normativa (art. 66 del R.R. 4/2007) sia dalla normativa vigente (art. 5.1 del R.R. 4/2019). L'unica deroga consentita riguarda esclusivamente la **condivisione dei locali per la preparazione dei pasti** (qualora il servizio non sia esternalizzato) e della **reception con i relativi spazi amministrativi**, purché l'organizzazione e le superfici siano adeguate al numero complessivo dei posti autorizzati e da autorizzarsi, nonché della **sala dolenti**.

Con Circolare prot. n. AOO 183 9207 del 18/07/2022 la Regione stabiliva:

"Precisioni in merito al rilascio del provvedimento di conferma dell'autorizzazione e di accreditamento e all'inserimento nell'atto delle "prescrizioni di obbligo" stabilendo che "Come noto, le verifiche ispettive

disposte dalla Regione ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale e della conferma della sottostante autorizzazione all'esercizio devono concludersi con parere pieni e incondizionati, tenuto conto, peraltro che le strutture di cui si tratta sono per la maggior parte già operative. Tanto precisato, si invitano i Dipartimenti di Prevenzione ad emettere pareri o positivi o negativi a seconda del possesso o meno da parte della struttura verificata dei requisiti previsti dai RR 4 e 5 del 2019. Quanto alla possibilità di inserire le cd. "prescrizioni di obblighi" nel parere e conseguentemente nell'atto finale si precisa che la possibilità di inserire le c.d. clausole impositive di obblighi è riconosciuta nell'attività amministrativa solo se "queste non siano ex se incompatibili con la natura dell'atto e non alterino la tipicità del provvedimento stesso". Va da sé che la Regione potrà emettere un provvedimento condizionato, subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento degli obblighi ivi previsti solo qualora la prescrizione attenga a profili "marginali".

A titolo esemplificativo:

1. non saranno emessi provvedimenti di recepimento di pareri contenenti numerose clausole di prescrizione incentrate sull'assenza dei requisiti organizzativi;
2. la Regione ammetterà l'inserimento di una misura prescrittiva nell'ipotesi di mera carenza dello standard organizzativo (intendendosi per tale il lieve scostamento per alcune figure professionali dallo standard Regolamentare).

In ogni caso, nell'ipotesi sub 2 l'atto sarà emesso subordinando la validità e l'efficacia dell'autorizzazione all'adempimento della prescrizione e con la seguenti clausole aggiuntive:

"di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl (...) della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia;
di disporre che la Asl di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra (in capo alla struttura per la quale viene rilasciato l'accreditamento istituzionale)".

Posto quanto sopra, si propone di

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 c. 3 rilasciare **l'accreditamento istituzionale** ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: RESEDA. s.r.l. (P.Iva 05490310728)

Rappresentante legale: Francesco Casella

Attività: Rsa non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Strada Provinciale Noicattaro- Torre a Mare s.n.c., Noicattaro (BA)

Denominazione: "La Reseda"

Sede operativa: Strada Provinciale Noicattaro- Torre a Mare s.n.c., Noicattaro (BA)

N. posti autorizzati: n. 51 p.l. RSA mantenimento anziani - Tipo A

N. posti accreditati: n.20 p.l. RSA mantenimento anziani - Tipo A

Responsabile sanitario: Dott. Contursi Vincenzo nato a (...) il 21.05.1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Bari, specialista in Cardiologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari n.6190 dal 21/01/1981.

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Reseda s.r.l. entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari, a pena di inefficacia del medesimo, invii alla Regione:

1. la soluzione che intende adottare per garantire l'autonomia della palestra in conformità ai requisiti previsti dall'art 66 del RR 4 del 2007 presentando un cronoprogramma dei lavori da concludersi in ogni caso entro e non oltre il termine massimo di tre anni dalla data della verifica del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari (ovvero entro la data del 24/05/2026); In alternativa il legale rappresentante potrà ai sensi del RR 4 del 2019 artt. 12.2 e 12.3 adeguarsi ai requisiti strutturali (minimi e specifici) previsti dagli artt 5.1 e 7.1 del RR 4 del 2019 entro tre anni dalla data della verifica del Dipartimento di Prevenzione ella Asl Bari (ovvero entro la data del 24/05/2026);

Allo scadere del termine di cui sopra (24/05/2026) questa Sezione incaricherà il Dipartimento di

Prevenzione ASL Bari di effettuare un nuovo sopralluogo per verificare il rispetto dei requisiti minimi e specifici strutturali. Nell'ipotesi in cui il legale rappresentante non dimostri il superamento delle mancanze sopra evidenziate.

2. l'elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo applicato.

3. comunicazioni **UNILAV aggiornate** relative a tutto il personale.

È disposto, inoltre:

- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispongono gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della: RESEDA s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante RESEDA s.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“(…) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;*
- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento,

rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;

- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

VALUTAZIONE IMPATTO DI GENERE

La presente Determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26 settembre 2024.

L'impatto di genere stimato è:

- diretto
- indiretto
- neutro
- non rilevato

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- rilasciare, **la conferma dell'autorizzazione all'esercizio** ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8 c. 3 rilasciare **l'accreditamento istituzionale** ai sensi dell'art 24 della L.R. n. 9 del 2017 e ss.mm.ii a:

Titolare: RESEDA. s.r.l. (P.Iva 05490310728)

Rappresentante legale: Francesco Casella

Attività: Rsa non autosufficienti RR 4 del 2019

Sede legale: Strada Provinciale Noicattaro- Torre a Mare s.n.c., Noicattaro (BA)

Denominazione: “La Reseda”

Sede operativa: Strada Provinciale Noicattaro- Torre a Mare s.n.c., Noicattaro (BA)

N. posti autorizzati: n. 51 p.l. RSA mantenimento anziani - Tipo A

N. posti accreditati: n.20 p.l. RSA mantenimento anziani - Tipo A

Responsabile sanitario: Dott. Contursi Vincenzo nato a (...) il 21.05.1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Bari, specialista in Cardiologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari n.6190 dal 21/01/1981.

Con la **PRESCRIZIONE** che il legale rappresentante della Reseda s.r.l. entro e non oltre giorni 30 dalla notifica del presente atto, pena l'inefficacia del medesimo e dandone comunicazione al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari, a pena di inefficacia del medesimo, invii alla Regione:

1. la soluzione che intende adottare per garantire l'autonomia della palestra in conformità ai requisiti previsti dall'art 66 del RR 4 del 2007 presentando un cronoprogramma dei lavori da concludersi in ogni caso entro e non oltre il termine massimo di tre anni dalla data della verifica del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari (ovvero entro la data del 24/05/2026); In alternativa il legale rappresentante potrà ai sensi del RR 4 del 2019 artt. 12.2 e 12.3 adeguarsi ai requisiti strutturali (minimi e specifici) previsti dagli artt 5.1 e 7.1 del RR 4 del 2019 entro tre anni dalla data della verifica del Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari (ovvero entro la data del 24/05/2026);

Allo scadere del termine di cui sopra (24/05/2026) questa Sezione incaricherà il Dipartimento di Prevenzione ASL Bari di effettuare un nuovo sopralluogo per verificare il rispetto dei requisiti minimi e specifici strutturali. Nell'ipotesi in cui il legale rappresentante non dimostri il superamento delle mancanze sopra evidenziate.

2. l'elenco aggiornato di tutto il personale assunto o incaricato presso la struttura, con l'indicazione specifica per ciascun nominativo dei seguenti dettagli: data di assunzione o conferimento dell'incarico, qualifica, tipologia contrattuale (tempo determinato/indeterminato), impegno orario, titolo di studio e/o accademico, titolo professionale, iscrizione all'albo se richiesta, e contratto collettivo applicato.

3. comunicazioni **UNILAV aggiornate** relative a tutto il personale.

È disposto, inoltre:

- di incaricare il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari della verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui sopra entro i termini previsti e di darne comunicazione alla Regione Puglia che in caso di esito negativo provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- Disporre che il Direttore Generale che sottoscrive il contratto e l'Area Sociosanitaria che predispongono gli atti, in caso di stipula dell'accordo contrattuale, dovranno preliminarmente accertare l'adempimento alle prescrizioni di cui sopra in capo alla struttura accreditata per il tramite del Dipartimento di Prevenzione della Asl di riferimento.

Con la precisazione che:

- I. In caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della: RESEDA s.r.l. è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentandone i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- II. la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- III. il legale rappresentante RESEDA s.r.l. è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt.11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- IV. ai sensi degli articoli 5.3, del R.R. n. 4/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- V. ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"(...) Il legale rappresentante del soggetto"*

autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- VI. ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017, *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*
- VII. ai sensi dell'articolo 24, comma 4, Il legale rappresentante del soggetto accreditato, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 17, comma 1, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accreditamento, rende alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Che nello stesso termine, il legale rappresentante deve rendere, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale; che in caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio;
- VIII. ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante”.*

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della RESEDA s.r.l.
resedasrl@pec.it
- al Direttore Generale della ASL Ba
direzionegenerale.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- al Direttore dell'Area Socio Sanitaria ASL Ba
servsocio-sanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl Ba
dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it

Il presente provvedimento:

- a) Il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18
- b) sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);

- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n .33/2013;
- e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- f) il presente atto, composto da n.20 facciate, è adottato in originale;
- g) viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Come Proposta: Codice Cifra 213/DIR/2026/00002

Sottoscrittori Proposta:

- Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna
- EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Firmato digitalmente da:

Istruttore Proposta
Rosa Floriana Cafagna

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente della Sezione Programmazione e Monitoraggio Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo